

Crocifisso, giurisprudenza straniera e laicità*

Francesco Patruno

1. Il tema dell'affissione del Crocefisso (e degli altri simboli d'origine religiosa) negli uffici pubblici è stato, negli ultimi anni, in Italia e, più in generale nell'area dei Paesi Occidentali di più antica tradizione cristiana, al centro di un vivace dibattito, suscitato in special modo, come fattore determinante (sebbene non esclusivo), dall'immigrazione di matrice islamica¹. A tale discussione non è affatto estranea il mondo del diritto.

Il giurista, infatti, in questo frangente, è chiamato a fornire risposte adeguate al conflitto (o presunto tale) di valori come la libertà religiosa e la laicità statale da un lato e la salvaguardia dell'entità culturale occidentale (che ha profonde radici religiose ed in particolare cristiane) dall'altra, riconoscendo, con riguardo alla nostra realtà, che l'Italia è «uno Stato perennemente condizionato dalla sua tradizione millenaria di cattolicesimo e, in particolare, di quel “cattolicesimo popolare” dal quale non ha mai potuto prescindere anche nei rapporti sociali»². E nel senso di questo “riconoscimento”, sebbene a volte in maniera un po' confusa, del resto, si muovono alcuni progetti di legge in Parlamento³.

* Il presente scritto costituisce, nella sua sostanza (benché notevolmente ampliato, rielaborato e corredato di note), l'intervento non programmato del sottoscritto al seminario di Studi svoltosi presso la Facoltà giuridica dell'Università degli Studi di Bari il 17 maggio 2005, dal titolo «*Il simbolo del Crocefisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale*». Allo stesso tempo riprende (in parte) la relazione svolta il 23 aprile 2003 presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'incontro di studio de *I mercoledì di Imerio*, dal titolo «*Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici*».

¹ Cfr. S. CAÑAMARES ARRIBAS, *El empleo de simbología religiosa en España*, in www.olir.it, 2005, 1 ss.

² C. VENTRELLA MANCINI, *La tutela del sentimento religioso popolare: la rilevanza civile della festività*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni*, Padova, 2005, III, 2131 ss., partic. 2158. Quarant'anni fa, un insigne padre degli ecclesiasticisti osservava che la società civile, in Occidente, vive in una civiltà forgiata di valori religiosi (cfr. A. C. JEMOLO, *Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato*, Milano, 1965, 15).

Qualche autore contemporaneo, giusto con riferimento al tema dell'esposizione del Crocefisso, commentando i risultati di un'indagine statistica, ha notato che, da un punto di vista sociologico, ben l'82,15% del campione esaminato è contrario alla proibizione dell'esposizione del suddetto simbolo nelle scuole, mentre solo l'11,71% sarebbe favorevole. Emblematicamente, dei contrari alla proibizione, ben il 65,77% si colloca nell'ambito di coloro che non hanno alcuna forma di frequentazione con la dimensione religiosa, apprezzandosi

2. Con le lenti del giurista, si vogliono porre in luce, in queste nostre riflessioni, due aspetti che sono pertinenti il tema che ci occupa.

Si è soliti, in effetti, invocare a sostegno della rimozione di questo simbolo alcuni precedenti giurisprudenziali provenienti da altre esperienze giuridiche, come quella svizzera, quella tedesca, quella francese e così via.

Ci si domanda se siffatta comparazione possa essere corretta, dal momento che è possibile raffrontare solo realtà tra loro omogenee, vale a dire che abbiano un sostrato culturale quantomeno non dissimile.

È stato, infatti, correttamente osservato in proposito che «sembra impossibile ... scindere» esperienze diverse «dal contesto socio-culturale nel quale sono nate, essendo esse assai spesso dissimili da quella italiana. Un loro generico richiamo ed una piatta trasposizione in Italia appare, oltre che improprio ed azzardato, anche abusivo»⁴.

Trattasi di un prudente richiamo, al quale non ci si può sottrarre come giuristi. Insomma, comparare sì, ma ... *cum grano salis*, considerando criticamente altre esperienze giuridi-

quel simbolo come segno identitario collettivo (cfr. A. CHIZZONITI, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte costituzionale si interroga, ma non si espone*, in www.olir.it, 2004, 1-2).

³ In tema di esposizione del Crocefisso si muovono a favore i progetti di legge nn. 1717 S ad iniziativa dei senatori Sodano ed altri, che sostituisce, nella sostanza, il disegno di legge n. 2749 C dell'on.le Bricolo, ritirato nel novembre 2003; 3182 C dell'on.le Alboni ed altri; 4426 C dell'on.le Perlini; in senso contrario, i progetti nn. 2643 S dell'on.le Cortiana; 4427 C dell'on.le Titti De Simone.

Non mancano anche i disegni di legge costituzionale come quello del sen. Izzo (n. 2653 S), mirante all'introduzione di un comma nell'art. 2 della Costituzione, in base al quale, «Nel rispetto dei principi di non confessionalità dello Stato e di uguaglianza e pari dignità di ogni credo religioso, la Repubblica riconosce la cultura, le tradizioni ed i valori cristiani che hanno caratterizzato la storia d'Italia e dell'Europa quali principi fondamentali ispiratori dell'assetto della società civile fondata sul reciproco rispetto, sulla tolleranza e la tutela dei diritti di ogni persona e cittadino», o anche dei senatori Nania ed altri (n. 2564 S), che aspira a premettere all'art. 8 della Carta fondamentale italiana un comma in base al quale «La Repubblica si riconosce nei valori fondamentali del cristianesimo quale fonte della tradizione spirituale, sociale e culturale dell'Italia».

Va segnalato che altri disegni di legge, pur non essendo diretti a riconoscere *ex professo* le radici cristiane della cultura italiana, malgrado ciò tendono a valorizzarne specifiche eredità o aspetti. In questo senso si additano i disegni di legge nn. 3120 S, 2285 C, 2405 C, 2595 C e 2753 C, approvati con la l. 10 febbraio 2005 n. 24 (in *Gazz. Uff.* 2 marzo 2005 n. 50), recante (un po' sincretisticamente) il «*Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena*». Tale legge assorbe anche i disegni di legge nn. 1085 S; 1087 S; 1181 S e 1627 S. Singolare è il disegno di legge n. 1679 C dell'on.le Fragalà diretto a vietare l'attività venatoria il 4 ottobre d'ogni anno in onore di S. Francesco d'Assisi. Tutti questi progetti – ed è questo l'aspetto più curioso – accomunano esponenti di partiti di diverso ed opposto orientamento, dimenticandosi assai spesso che proprio S. Francesco d'Assisi fu un grande amante del Crocefisso e della Passione del Signore, tanto da esserne il primo stigmatizzato della storia. Paradossi del relativismo e dell'irenismo imperanti Altri progetti di legge, infine, sono diretti a ripristinare, «*agli effetti civili*», la festività di S. Giuseppe il 19 marzo (nn. 5758 C; 3635 C; 997 S) ovvero altre festività religiose (nn. 2519 S; 2470 S; 4026 C; 3697 C).

⁴ Così R. COPPOLA, *Il simbolo del Crocifisso e la laicità dello Stato*, in www.studiocelentano.it/editorial/.

Su questo tema, cfr. pure il nostro *Reflexiones sobre el valor de los pronunciamientos extranjeros en materia de exhibición de crucifijos*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2004, n. 4, all'url www.iustel.com, nonché in www.trani-ius.it.

che, senza la pretesa di voler trasporre *sic et simpliciter* in Italia quelle realtà, dimentichi delle peculiarità del nostro vissuto storico-culturale (ed, ovviamente, del limite dell'ordine pubblico). La comparazione giuridica, del resto, è una scienza empirica «fondata sull'osservazione dei modi concreti di funzionamento, nei vari sistemi, delle regole di dettaglio e delle categorie ordinanti»⁵, senza la pretesa di supporre che le soluzioni sperimentate altrove siano le più adatte (pure) per l'Italia. Questa sarebbe un'aspirazione del tutto irrazionale pari a quella che immaginerebbe di estendere al nostro Paese le “ricette” economiche costruite per specifiche economie⁶.

Per rendersi conto di questa realtà basti considerare le diverse premesse ideologiche, intorno al fenomeno religioso ed ai diritti soggettivi, da cui muovono Stati come la Francia e la Germania⁷.

Nella prima, patria della «laicità»⁸, in una visione ereditata dall'Illuminismo e dalla Rivoluzione francese, «la sphère publique doit être “neutralisée”; la liberté de religion ne s'exerce que dans la sphère privée»⁹; le Chiese sono, in una certa qual misura, “strutture di Stato”; la loro presenza si giustifica nella misura in cui rientrano in questo quadro¹⁰. In Francia, inoltre, alla scuola pubblica si riconosce un ruolo peculiare, nella migliore tradizione illuminista: vale a dire quello di emancipare le giovani generazioni dall'influenza, supposta-mente problematica per la crescita, della cultura d'origine, dalla mentalità familiare o locale¹¹. La laicità “alla francese”, insomma, partirebbe dal presupposto che i cittadini non praticino alcuna relazione o che la società in quanto tale è religiosa¹², riconoscendosi allo Stato una

⁵ A. GAMBERO – P. G. MONATERI – R. SACCO, *Comparazione giuridica*, in *Dig. disc. priv., sez. civile*, III, Torino, 1988, 52.

⁶ In effetti, ad es., storicamente, lo sfacelo delle finanze statali francesi, che fu una delle cause della Rivoluzione, era cominciato con i ministri illuministi come Say, Necker, Turgot, Condorcet, i quali erano letteralmente infatuati delle (allora) nuove teorie economiche inglesi (Smith, Stuart Mill, Ricardo) di stampo liberista.

Solo che queste teorie “del libero mercato” erano calibrate sulle necessità commerciali britanniche (l'Inghilterra aveva un'economia fondata sullo scambio con l'oltremare, e teneva come essenziale appunto la libertà di commercio). Un'economia di terraferma, però, era altra cosa.

⁷ Per un raffronto, tra i molti contributi esistenti, cfr. G. ROBBERS (a cura di), *Stato e Chiesa nell'Unione Europea*, Milano – Baden-Baden, 1996, *passim*. In particolare modo, v. G. ROBBERS, *Stato e Chiesa in Germania*, *ivi*, 59 ss. e B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Stato e Chiesa in Francia*, *ivi*, 125 ss.

⁸ Cfr. per una disamina J. M. MARTÍ SÁNCHEZ, *El concepto de laicidad y su evolución en Derecho francés*, in *Rev. esp. Derecho Can.*, 1993, 254.

⁹ J. M. WOEHLING, *Neutralité culturelle et mission culturelle de l'État : réflexions sur l'arrêt de la Cour Constitutionnelle allemande relatif aux crucifix dans les écoles*, in *Revue de droit canonique*, 2000, 29.

¹⁰ Cfr. diffusamente J.-M. TUFFERY, *L'exercice du pouvoir de police du culte catholique dans les Bas-Rhin de 1801 à 1870*, *ivi*, 69 ss. e la bibliografia *ivi* citata.

¹¹ J. M. WOEHLING, *op. cit.*, 33. Cfr. diffusamente L. GOVERNATORI RENZONI, *La separazione tra Stato e Chiesa in Francia*, Milano 1977, 239 ss.

¹² Così ricorda M. GONZALEZ DEL VALLE, *Confesiones religiosas*, in J. FERRER ORTIZ (a cura di), *Derecho Eclesiástico del Estado español*, Pamplona, 1993, III ediz., 227 ss., partic. 236.

sorta di «missione secolarizzatrice»¹³ nei confronti del suo popolo, nella volontà quasi di liberarlo da qualsivoglia sussulto fideistico¹⁴. Per questo, Oltralpe non è ammesso alcun simbolo religioso nelle scuole e negli uffici pubblici, sia esso il Crocefisso o, *mutatis mutandis*, il foulard islamico (*chador*)¹⁵.

In Germania, invece, le concezioni sono invertite. L'«État doit être actif. Il est le chef de la grande symphonie des libertés dans laquelle chacun doit pouvoir jouer sa partition sans que l'ensemble ne devienne une cacophonie»¹⁶. Lo Stato costituzionale e la scuola pubblica sono al servizio dei valori espressi dalla società, «valeurs qui sont supérieures et extérieures à cet État dans la mesure où elles expriment la culture, l'identité, l'histoire, l'éthique et donc aussi

¹³ J. MARTIN DE AGAR, *Libertà religiosa, uguaglianza e laicità*, in *Ius ecclesiae*, 1995, 208.

¹⁴ In quest'opera di "affrancazione", in linea con la tradizione francese, va segnalata la convinzione di una parte della dottrina italiana che riconoscerebbe all'affissione del Crocefisso una forza di penetrazione subliminale o condizionante, persino maggiore rispetto ai testi scolastici, e che comunicherebbe una sorta d'identificazione dello Stato con quel simbolo o un'implicita adesione ai valori cristiani (così, tra i tanti, N. COLAIANNI, *Istruzione religiosa*, in *Enc. giur. Treccani*, V, Roma, 1996, 4; ID., *La "laicità" della croce e "la croce" della laicità*, in www.olir.it, 2004, 2; L. ZANNOTTI, *Il Crocefisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, I, 324 ss., partic. 338-340. Nello stesso senso si pone A. CARACCIO, *Libertà religiosa e scuola*, in www.olir.it, 2005, 3, che ravvisa il pericolo di un «messaggio di intolleranza esclusiva che i simboli possono suscitare» e per il quale occorrerebbe fornire gli allievi di adeguati «strumenti conoscitivi», al fine, evidentemente, di «affrancarli»).

Ma come altri ha indicato, «la parete bianca non è innocua. Ad ogni parete bianca è sempre stato strappato via qualcosa (anche quando viene eretta programmaticamente bianca: lo sa bene l'intentio eversiva del Novecento). Ed è ingenuo (anzi falso) sostenere che si tratti di "idoli"» (P. DE MARCO, *Del Crocefisso di Ofena, ovvero della secolarizzazione e dell'estetica laica*, in www.olir.it, 2004, 2).

¹⁵ Con riguardo al problema dello *chador* in Francia, cfr. Conseil d'État, sez. dei contenziosi, 20 ottobre 1999 n. 181486, in massima in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001, 811; Conseil d'État, sez. dei contenziosi, 3 maggio 2000 n. 217017, *ivi*. Sul punto, cfr. la recente l. 15 marzo 2004 n. 228 *encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*, in *Journal Officiel*, 17 marzo 2004 n. 65, 5190; MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Circolare del 18 maggio 2004 relativa «à la mise en oeuvre de la loi n. 2004-228 du 15 mars 2004 *encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*», *ivi*, 22 maggio 2004 n. 118, 9033.

In senso analogo alle pronunce sopra segnalate, sebbene con riferimento alla Svizzera, cfr. Corte europea dir. dell'uomo, sez. II, 15 febbraio 2001, affaire *Dahlab c. Suisse*, in *Revue universelle droits de l'homme*, 2001, 75 ss., che ha dichiarato irricevibile il ricorso di un'insegnante alla quale, dopo la conversione all'islam, era stato inibito dalle autorità scolastiche elvetiche di presentarsi in aula con il foulard (*chador*), come, invece, prescritto dalla legge coranica per le donne, in nome del rispetto del principio della neutralità religiosa nell'insegnamento scolastico (art. 27, alinea 3, della Costituzione federale svizzera).

Sulla questione del velo, v. diffusamente J. LUTHER, *Il velo scoperto dalla legge: tavole di giurisprudenza costituzionale comparata*, in www.olir.it, 2004; S. FERRARI, *Le ragioni del velo*, *ivi*; P. DE MARCO, *Il velo proibito*, *ivi*; P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004; R. NAVARRO-VALLS, *Laicidad y simbología religiosa*, in *El Mundo*, 19 dicembre 2003, reperibile all'url www.elmundo.es; A. FERRARI, *Libertà scolastica e laicità dello stato in Italia e Francia*, Torino, 2002. In precedenza, cfr. A. DE LAJARTRE, *Le Port de Signes Religieux dans les Établissements Scolaires*, in *Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Étranger*, 1995, 221 ss.; P. SABOURIN, *L'Affaire du Foulard Islamique*, *ivi*, 1993, 220 ss.; D. KESSLER, *Neutralité de l'enseignement public et liberté d'opinion des élèves (à propos du port de signes distinctifs d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires)*, in *Revue Française de droit administratif*, 1993, 112 ss.

¹⁶ J. M. WOEHLING, *op. cit.*, 29-30.

les orientations religieuses de cette Société»¹⁷. In tale diverso contesto, lo Stato tedesco ha come compito quello di preservare l'eredità storica dominante, la quale corrisponde a quella della maggioranza della popolazione, vale a dire la tradizione cristiana ed occidentale. Non è insolito, perciò, in questa concezione, che si creino scuole pubbliche *cristiane*, che non compromettono la formazione dei non-cristiani, appunto perché questi accettano i referenti cristiani, impartiti nell'insegnamento, quali referenti culturali comuni alla società tedesca¹⁸. Questa diversa realtà emerge con chiarezza nel Preambolo alla Legge fondamentale adottata il 23 maggio 1949, in cui è sancito che la medesima è adottata dal popolo tedesco «cosciente della sua responsabilità dinanzi a Dio ed agli uomini». La Costituzione della Baviera riconosce poi alla Chiesa, in virtù dell'art. 135 introdotto nel 1975, il diritto di esercitare «un'influenza appropriata nell'educazione dei fanciulli»¹⁹.

Le realtà tedesca e francese non appaiono, pertanto, assimilabili, essendo ispirate da diverse concezioni.

Per la verità, volendo puntualizzare, anche all'interno degli stessi Länder tedeschi il fenomeno appare variegato e non uniforme. Così, ad es., in Baviera vi furono vivaci proteste dinanzi alla decisione della Corte costituzionale federale del 1995 dichiarante l'illegittimità dell'affissione della Croce o del Crocefisso nelle aule scolastiche bavaresi, mostrandosi in tal maniera la permanente rivendicazione identitaria di quel Land di fronte allo Stato federale centrale, i cui interventi sono sempre più mal accettati²⁰.

Questa “lontananza” della Corte costituzionale tedesca dalla realtà locale bavarese ha anche una spiegazione politico-religiosa. La Baviera, infatti, è un Land cattolico in uno Stato federale, come la Germania, a prevalente vocazione protestante (e luterana in special modo). Ed è ben nota la generale avversione protestante alle immagini e alle rappresentazioni sacre.

¹⁷ *Ibidem*, 33.

¹⁸ *Ibidem*, 31.

¹⁹ Cfr. S. BELTRAME, *La liberté religieuse en Allemagne: permanence et évolution*, in *Revue de droit canonique*, 2000, 20.

²⁰ S. BELTRAME, *op. ult. cit.*, 23.

Si allude a Bundesverfassungsgericht 16 maggio 1995, in www.olir.it, nonché in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995, 808 ss. Su questa decisione, in senso critico, cfr. M. NUNZIATA, *Difesa dell'apponibilità del Crocefisso nelle aule scolastiche statali: in margine ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca*, in *Riv. giur. scuola*, 1996, 609 ss.

È da notare, in ogni caso, che la decisione fu assunta dalla Corte costituzionale tedesca con una maggioranza di cinque giudici su otto. Nelle opinioni dissenzienti dei giudici contrari (Seidl, Söller e Haas) si obiettava come la decisione non tenesse conto, tra le altre cose, della realtà bavarese. In quella regione, invero, gli studenti, che quotidianamente si recano a scuola, si confrontano continuamente con il simbolo della Croce, trovandolo di frequente esposto sulle strade, negli uffici pubblici, negli ospedali, nelle case di ritrovo, nei municipi, negli alberghi e negli appartamenti privati. In tali circostanze, dunque, la Croce nelle aule scolastiche conservava un carattere usuale, non costituendo un portato “missionario”.

Insofferenza che, in nome della plumbea austerità dei “riformatori”, costringerà l’arte a svilupparsi soltanto in musica ²¹, a scapito delle arti figurative ²².

Non solo. Nell’ottica protestante, il fenomeno religioso si svolge soltanto a livello morale, affettivo e sentimentale (“mi sentivo peccatore, ora mi sento salvato”); la ragione e la volontà restano fuori del convertito, che resta in balia della cultura e del potere del mondo. Quello di Lutero, di Calvino e di altri “riformatori” è, se si vuole, una riduzione del fenomeno religioso ad esperienza sostanzialmente individuale ed emozionale, che non valica né deve oltrepassare la soglia soggettiva della propria coscienza; che confina la Religione nel “privato”, nella sfera del “soggettivo”, dell’“irrazionale”, dell’“opinabile”, dell’“esistenziale”, del “personale”, Ciò fa sì che le stesse espressioni religiose, o quelle che le evocano, siano da rigettare e da ridurre nel privato della coscienza del singolo.

Alla luce di queste considerazioni può ragionevolmente sostenersi che, mentre le decisioni degli organi bavaresi – e che furono oggetto della pronuncia della Corte costituzionale tedesca – potevano dirsi rispettose dell’ambiente culturale del Land, non altrettanto poteva affermarsi per la sentenza della Corte di Karlsruhe, essendo diverso il substrato culturale e religioso da cui partivano i suoi giudici.

Va aggiunto, per completezza, che pure in Spagna – realtà quest’ultima per molti aspetti simile a quella italiana – fu proposta una questione analoga. Nella fattispecie, sulla base del principio dell’aconfessionalità dello Stato iberico, era stata soppressa dallo Stemma di Valencia (amministrazione ed Università) l’immagine della Vergine della Sapienza, che vi campeggiava sin dalla seconda metà del ‘700. Il Tribunale Supremo Spagnolo, chiamato a pronun-

²¹ Ricorda quest’aspetto anche M. MANCO, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005, 60-62, che fa risaltare «la sostanziale iconoclastia prospettata da Lutero», per la quale «il protestante di fronte a tale simbolo [del Crocifisso, ndr.] vede naufragare ogni possibilità di comprensione dei disegni divini di cui può solo constatare l’evidenza».

²² Non è un caso, in effetti, se, dall’epoca della Riforma, le zone protestanti partorirono quasi unicamente musicisti, sebbene di grande calibro.

Il fondatore del Calvinismo, Giovanni Calvino, infatti, si avvale della musica nell’esercizio della sua dottrina. Gli ugonotti Lejeune e Mauduit contribuirono alla formazione di Salmi musicati in semplice contrappunto a quattro voci, che Calvino permetteva per l’edificazione e l’uso privato dei fedeli, mentre nelle assemblee chiesastiche non ammetteva che il canto collettivo all’unisono. E non a caso regolò l’uso della musica con minuziose prescrizioni.

La stessa cura guidò Lutero nella sua vasta opera musicale svolta a favore della Riforma. La musica diventò non una sorta di spettacolo offerto ai fedeli, ma un momento di attiva partecipazione del fedele, soprattutto in forma di corali. Ed in quest’arte suprema germoglierà il genio di J. S. Bach.

E non è un caso, altresì, se la prima delle famose 95 tesi di Lutero, affisse da questi la notte di Ognissanti del 1517 alla porta della chiesa di Wittemberg, dichiarava che «...tutta la vita del cristiano deve essere una penitenza ...» («Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: “Tut Buße” usw. (Matth. 4,17), hat er gewollt, daß das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll»).

Il contrario avvenne nei Paesi cattolici, dove, a seguito dei dettami del Concilio di Trento, si svilupparono le arti pittoriche, scultoree ed architettoniche che sfociarono nel sontuoso e stupefacente barocco.

ciarsi sul punto, affermò che l'effigie della Madonna nello stemma valenciano atteneva al patrimonio comune tradizionale di quella regione e della Spagna in generale, indipendentemente dal significato religioso che l'immagine poteva assumere per la confessione cattolica²³; valore culturale che la Costituzione spagnola ordina di conservare e proteggere all'art. 46²⁴.

Queste considerazioni fanno sì che non sia tranquillamente "esportabile" alla realtà italiana quanto statuito dall'Alta Corte tedesca nel 1995²⁵ ed, a maggior ragione, le esperienze francese e svizzera. Ciò avalla la convinzione surriportata che sarebbe utopico trasferire da un Paese ad un altro le discipline giuridiche maturate nel primo²⁶. Tanto, va aggiunto, non vale soltanto nel tema che c'interessa²⁷.

²³ Tribunal Supremo, III Sala, 12 giugno 1990, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1991-92, 264 (s.m.).

Per la verità Tribunal Constitucional, Sala I, 6 giugno 1991 n. 130, su *recurso de amparo* avverso la precitata decisione, la annullava, argomentando che, in nome della sua autonomia, l'Università valenciana poteva ritirare dal proprio scudo l'immagine della Vergine.

Su questa vicenda, cfr. S. CAÑAMARES ARRIBAS, *op. cit.*, 22 ss., il quale segnala che l'impianto della decisione del Tribunal Supremo è stata recentemente mantenuta in una decisione del Tribunale Superiore di Giustizia dell'Andalucía del 13 marzo 2003, concernente l'inserimento dell'aggettivo «Mariana» nello stemma della comunità di Lucena. Ha precisato il Tribunale, in tal caso, che l'inserimento di quel termine non implica il riconoscimento di privilegi a favore della religione cattolica né suppone un *vulnus* alla libertà religiosa, limitandosi semplicemente a riconoscere un «hecho histórico relevante».

²⁴ L'art. 46 della Costituzione spagnola recita: «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio».

²⁵ Singolari sono le valutazioni, svolte dal Giudice tedesco (e riprese dalla celebre pronuncia Cass. pen. 439/2000), circa una presunta «profanazione» del simbolo del Crocefisso mediante l'attribuzione ad esso di altri significati, diversi da quello meramente religioso. Taluno, pur contrario all'esposizione del (solo) Crocefisso imposto per legge, ha giudicato il ricorso al concetto di «profanazione» come «eccessivo» (P. STEFANI, *Il Crocefisso e la laicità dello Stato*, in *Dir. fam.*, 2004, 852).

Se vale, infatti, il principio di laicità e se questo ha tra i suoi corollari quello in base al quale all'ordine statale è precluso ogni giudizio in materia religiosa, non si comprende come si possa formulare un giudizio sulla profanazione di un simbolo religioso. In altri termini, proprio i sostenitori della laicità (i.e. laicismo) cadono in una considerazione "teologica", esprimendo opinioni sulle (presunte) gravi offese al Crocefisso, mentre le stesse autorità ecclesiastiche reputano che non vi sia alcuna offesa. Anzi ... Ad un incontro sul tema de *Il crocefisso e gli altri simboli della cristianità, fra tradizioni religiose e spazio pubblico*, promosso dalla CEI (a cui partecipavano pure protestanti ed ortodossi), da parte cattolica, nella memoria conclusiva del 3 febbraio 2005 (in www.olir.it), si notava come «in Italia il crocefisso è un simbolo religioso che risponde al sentire più profondo della comunità e concorre a definirne l'identità, in quanto radicato nella storia e nella tradizione del Paese. La sua esposizione non contrasta pertanto con il principio di laicità» (corsivo nostro, *ndr*).

²⁶ Il futuro Benedetto XVI, in un'intervista, rispondendo ad una domanda del giornalista, rilevava che «Possono darsi paesi che non hanno una storia o una presenza cristiana e quindi non vogliono questo segno perché non esprime un'eredità e un orientamento morale comune. Io penso che grazie a Dio l'Italia, e anche parte della Germania, sono ancora così segnate dal loro passato e dal loro presente cristiano che il Crocefisso resta per loro un punto di orientamento». Ad altra domanda se, in presenza di uno studente ebreo o musulmano che chiedesse la presenza di un proprio simbolo, dovesse affiggersi pure questo, il Card. Ratzinger rispondeva con un laconico «è una questione aperta, dovrei rifletterci sopra in modo più approfondito». Cfr. M. POLITI, *Il laicismo nuova ideologia. L'Europa non emargini Dio*, Intervista al Cardinal Ratzinger, in *La Repubblica*, 19 novembre 2004, 16, ora in E. SCALFARI (a cura di), *Dibattito sul laicismo*, Roma, 2005, 167-168.

²⁷ Basti pensare, a titolo esemplificativo, in un differente ambito, alla discussione sull'introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina analoga a quella francese dei c.d. *pacs*, su cui si è avuta più volte occasione di parlarne: cfr. diffusamente F. PATRUNO – F. FRENI, *Dinamiche sociali ed esperienza giuridica nell'evoluzione*

Né pare, a rigore, proponibile una “via bavarese” (in base alla quale l’esposizione del simbolo del Crocifisso sarebbe da rimettersi all’autonomia scolastica), come ventilato da qualche autore²⁸, giacché essa nascerebbe dall’esigenza (compromissoria) di preservare dei valori, che non furono ritenuti meritevoli di tutela dalla Corte costituzionale tedesca nel 1995. Nel nostro caso, invece, un’analogia circostanza non pare si sia verificata in Italia.

Delle appena esposte considerazioni, recentemente, se n’è reso conto persino il TAR Veneto in una già nota sua pronuncia del 2005²⁹, ponendo in rilievo, con riferimento alla nozione di laicità elaborata in altre esperienze, che essa, pur nella diversità dei contesti normativi e sociali, «implica ... che dalla sua applicazione nei casi specifici si possono trarre diverse conseguenze in relazione alla liceità dell’esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici» (punto 7.5) e che, ad esempio, «risulta impossibile trasporre nel nostro sistema il concetto di laicità francese, legato strettamente alla specifica storia di quel Paese e basato non già sulla neutralità dello Stato, ma su di una sua precisa scelta di valori» (punto 7.6)³⁰.

3. Veniamo al secondo aspetto, andando alle ragioni dell’avversione all’esposizione del tanto contestato simbolo religioso, ed in special modo del Crocifisso o della Croce, negli uffici pubblici.

La motivazione profonda sembra sia da ricollegarsi al «protrarsi del conflitto tra cultura cattolica e cultura laica ricevuto in retaggio dalla generazione risorgimentale e post-risorgimentale» d’impronta anticlericale³¹. Una cultura laicista che confonde la laicità in lai-

del sistema del diritto di famiglia, in *Giur. merito*, 2004, IV, 1581 ss., partic. 1589 ss., nonché, rielaborato, in *Familia*, 2004, 569 ss., partic. 578 ss.

²⁸ Cfr., tra i tanti, S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004, 21 ss.; M. CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, *ivi*, 69 ss.; C. PANZERA, «Juristen böse Christen»? *Crocifisso e scuole pubbliche, una soluzione «mite»*, *ivi*, 251 ss.

In questo senso, si pone anche la proposta di chi, con riferimento all’esposizione del simbolo del Crocifisso, ritiene che una decisione «más correcta y coherente» sarebbe quella di lasciare lo stesso nelle sole aule dove si insegna la religione (cattolica) (G. MORENO BOTELLA, *Libertad religiosa y neutralidad escolar*, in *Revista española de derecho canónico*, 2001, 173 ss., partic. 218).

Nella direzione sopra indicata appare muoversi anche il p.d.l. 3182 C dell’on.le Alboni ed altri cit., il quale, in luogo di un obbligo di esposizione del Crocifisso stabilito in altri progetti (cfr. art. 3, comma 1, p.d.l. n. 1717 S cit.; art. 3, comma 1, p.d.l. n. 2749 C cit.; art. 1, comma 2, p.d.l. n. 4426 C cit.), si limita a statuire che, negli uffici pubblici, «è consentito esporre l’immagine del Crocifisso» (art. 3), rimettendo, dunque, la decisione circa l’esposizione all’autonomia di ogni amministrazione, sia essa locale o statale.

²⁹ Si allude a TAR Veneto 22 marzo 2005 n. 1110, in www.olir.it.

³⁰ Nello stesso senso in dottrina si muoveva P. CAVANA, *Interpretazioni della laicità. Esperienza italiana ed esperienza francese a confronto*, Roma, 1998, *passim*, per il quale, sebbene a livello europeo, da un punto di vista concettuale, la nozione di laicità si presenti sostanzialmente omogenea e caratterizzata da ampi tratti comuni, i contenuti (concreti) di questa sarebbero fortemente condizionati dalla specificità dei rapporti Stato-confessioni religiose, quale esito storico-identitario e culturale dei vari Paesi.

³¹ Così R. COPPOLA, *op. ult. cit.*

cismo, la neutralità in agnosticismo, la separazione in ostilità³²; che sovente si ribalta nell'assioma del «rispetto per tutte le religioni *tranne* la cattolica»³³; e la quale tende a nascondere un importante aspetto della nostra storia, sminuendo (di fatto) la grande eredità cristiana³⁴. Essa, figlia dell'illuministica *laïcité*, continua, sotto vari aspetti, ad assumere un atteggiamento d'intolleranza avverso qualsiasi cosa possa rievocare, anche lontanamente, la Chiesa cattolica³⁵. Per questo, da parte di taluni autori, contro la sostanziale ambiguità di un

³² J. MARTIN DE AGAR, *op. cit.*, 208.

Nella linea "laicista" del declassamento e della svalutazione del fenomeno religioso si inquadrano TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. I, ordd. 1° agosto 1992 nn. 470 e 471, in *Dir. eccl.*, 1992, II, 393 ss., con nota di A. BETTETINI, *Osservazioni in tema di libertà religiosa e di atti di culto*. Su queste ordinanze, cfr. anche P. CAVANA, *Atti di culto nella scuola pubblica e principio di laicità*, *ivi*, I, 158 ss. In queste due pronunce, i giudici amministrativi emiliani hanno singolarmente considerato «educative» le attività culturali, sportive, ricreative, visite turistiche, assemblee, ecc., escludendo che possano esserlo la libera partecipazione ad un atto di culto, quasi che la soddisfazione delle necessità spirituali non rientri in quel progetto di promozione dell'uomo, nella sua totalità, a cui s'ispira il nuovo Accordo di Villa Madama sin dal suo esordio.

³³ R. CAMMILLERI, *Che bestemmia questo Stato laico*, in *Il giornale*, 22 novembre 2000, 8.

³⁴ Ricordava il compianto Servo di Dio Giovanni Paolo II che «è stata l'evangelizzazione a formare l'Europa, a dare inizio alla civilizzazione dei suoi popoli ed alle loro culture. La diffusione della fede nel continente ha favorito la formazione dei singoli popoli europei, ponendo in essi i germi di culture con caratteristiche diverse, ma tra loro collegate da un patrimonio di valori comuni, quelli appunto radicati nel Vangelo» (GIOVANNI PAOLO II, *Memoria e identità*, Milano, 2005³, 114-115).

Aveva ragione Paolo VI, allorché, citando il suo venerato Predecessore Pio XII (Cfr. AAS 39 (1947), 453), e proclamando S. Benedetto Abate a Patrono d'Europa, affermava che il Santo di Norcia ed i suoi figli spirituali «portarono con la croce, con il libro e con l'aratro il progresso cristiano alle popolazioni sparse dal Mediterraneo alla Scandinavia, dall'Irlanda alle pianure della Polonia» (PAOLO VI, Lett. Ap. *Pacis Nuntius*, 24 ottobre 1964, in AAS 56 (1964) 965) e che, quindi, simbolicamente l'Europa nasceva grazie all'opera civilizzatrice della Chiesa. Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alle Autorità civili, Visita Pastorale alla Diocesi di Norcia*, 23 marzo 1980, § 2; ID., Lett. Ap. *Sanctorum Altrix per il XVI centenario della nascita di S. Benedetto Patrono d'Europa, Messaggero di Pace*, 11 luglio 1980, § 1.

³⁵ Secondo Papa Benedetto XVI, allora Card. J. Ratzinger, il laicismo è un'«ideologia che si impone tramite la politica e non concede spazio pubblico alla visione cattolica e cristiana, la quale rischia così di diventare cosa puramente privata e in fondo mutilata» (M. POLITI, *op. cit.*, 16-17, ora in E. SCALFARI (a cura di), *op. cit.*, 166).

Come espressione di questa tendenza vanno segnalati taluni singolari progetti di legge all'esame del Parlamento, non presentati neppure nella precedente legislatura. Basti pensare al p.d.l. n. 1535 S, recante l'*Abolizione del regime concordatario tra Stato e Chiesa Cattolica*, d'iniziativa dell'On.le Del Pennino ed altri, presentato al Senato il 25 giugno 2002, e che sembra riesumare delle tesi dottrinali che si pensava ormai superate e che auspicavano per la Chiesa Cattolica un "assorbimento" nell'area dello *ius comune* (cfr. P. BELLINI, *I problemi della revisione od abrogazione del concordato italiano*, in *Dir. eccl.* 1975, I, 31 ss.). Ma a differenza di quell'impostazione dottrinale, che, coerentemente, criticava il generale regime concordatario e delle intese (non soltanto della Chiesa Cattolica, ma anche delle altre confessioni religiose: cfr. ID., *Per un nuovo laicismo: per una legge comune sul "fatto religioso"*, in *Il Tetto*, 1978, 193 ss.), il disegno di legge in parola, invece, si riferisce *esclusivamente* alla Chiesa Cattolica ...

O ancora si pensi al p.d.l. n. 3377 C, recante il *Ripristino della festa nazionale del 20 settembre*, d'iniziativa dell'On.le Grillini ed altri, presentato alla Camera l'11 novembre 2002; al p.d.l. n. 3162 C, recante il *Riconoscimento della data del 20 settembre, anniversario della "breccia di Porta Pia", quale solennità civile*, d'iniziativa dell'On.le Cento, presentato alla Camera il 18 settembre 2002; al p.d.l. n. 1420 S, recante l'*Abolizione dell'otto per mille dell'IRPEF come meccanismo di finanziamento delle confessioni religiose dello Stato*, d'iniziativa dell'On.le D'Amico ed altri, presentato al Senato il 16 maggio 2002, che non a caso va a modificare soltanto la l. 20 maggio 1985 n. 222, concernente la Chiesa cattolica, omettendo di considerare le (specifiche) normative afferenti alle altre confessioni religiose con intesa, nonostante la relazione d'accompagnamento

termine, quale appunto «laicità», evidenziata da più parti³⁶, se ne propone un ripensamento in chiave positiva e propositiva³⁷, per un ritorno ad una «sana laicità»³⁸.

Una corretta concezione di Stato laico dovrebbe portare a far sì, in effetti, che questo recepisca «dalle rappresentanze istituzionali [religiose] i contenuti e le forme per concorrere alla soddisfazione delle esigenze spirituali, attuando così “la promozione dell’uomo e il bene del Paese” (art. 1 dell’Accordo 18 febbraio 1984)»³⁹. La laicità, la neutralità o la separazione, è

preferisca parlare di «Chiese» (anche se qua e là è tradito una sorta di retropensiero, poiché si parla genericamente della «Chiesa»!)

³⁶ Cfr. P. SCOPPOLA, *Una parola un po’ ambigua*, in *La Repubblica*, 29 ottobre 2003, 49.

Significativamente, cfr. anche C. CARDIA, *Stato laico*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 875, il quale ritiene impossibile individuare una nozione univoca di Stato laico, così come elaborare dei confini e dei contenuti alla categoria della laicità dello Stato.

³⁷ Così F. D’AGOSTINO, *Ripensare la laicità: l’apporto del diritto*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Ripensare la laicità*, Torino, 1993, 39 ss.; R. NAVARRO-VALLS, *Volver a pensar la laicidad*, in *Ilu, Revista de ciencias de las religiones*, 1995, 157 ss.

Sulla c.d. “laicità relativa”, cfr. R. COPPOLA, *Ma la laicità relativa non l’ho inventata io ... ovvero dell’uguaglianza delle confessioni religiose secondo Procuste*, in www.studiocelentano.it/editorial/, 2003; ID., *Ancora sulla guerra mossa al Crocifisso: riflessioni minime di un ecclesiasticista*, *ivi*. Gli stessi articoli si trovano anche in *Forum costituzionale* all’url www.forumcostituzionale.it.

³⁸ Il Magistero della Chiesa ha, invero, sempre riconosciuto, almeno per quanto riguarda l’Occidente cristiano, valore, in tema di rapporti Stato-Chiesa, all’idea espressa da Papa Gelasio I nella famosa sua lettera all’imperatore bizantino Anastasio I, ed ancor più chiaramente nel suo IV trattato. Per quel Pontefice, spiegava il Card. Ratzinger, futuro Benedetto XVI, «per le cose della vita eterna, gli imperatori cristiani hanno bisogno dei sacerdoti (*pontifices*), e questi a loro volta si attengono, per il corso temporale delle cose, alle disposizioni imperiali. I sacerdoti devono seguire nelle cose mondane le leggi dell’imperatore insediato per decreto divino, mentre questi deve sottomettersi nelle cose divine al sacerdote» (Card. J. RATZINGER, *Europa. I suoi fondamenti spirituali ieri, oggi e domani*. *Lectio magistralis* – Biblioteca del Senato, Sala Capitolare del Convento di S. Maria sopra Minerva, Roma, 13 maggio 2004, ora in M. PERA – J. RATZINGER, *Senza radici. Europa, relativismo, Cristianesimo, Islam*, Milano, 2005, VI ed., 47 ss., partic. 52).

In epoca moderna, il Ven. Pio XII, in un discorso tenuto, nel 1958, ai marchigiani residenti in Roma, non ha mancato di richiamarsi ad una nozione di «sana laicità», così esprimendosi: «Vi è in Italia chi si agita perché teme che il cristianesimo tolga a Cesare quel che è di Cesare. Come se dare a Cesare quello che gli appartiene, non fosse un comando di Gesù; come se la legittima, *sana laicità dello Stato* non fosse uno dei principii della dottrina cattolica; come se non fosse tradizione della Chiesa il continuo sforzo per tenere distinti, ma pure, sempre secondo i retti principii, uniti i due Poteri; come se, invece, la mescolanza tra sacro e profano non si fosse il più fortemente verificata nella storia quando una porzione di fedeli si è staccata dalla Chiesa» (PIO XII, *Allocuzione alla colonia delle Marche a Roma*, 23 marzo 1958, in *AAS*, 1958, 220, nonché in *La Documentation Catholique*, 55 (1958), col. 456).

Il Servo di Dio Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai Vescovi di Francia, in occasione del centenario della legge del 1905 sul separatismo, scriveva: «Riconoscere la dimensione religiosa delle persone e dei componenti della società francese, significa volerla associare alle altre dimensioni della vita nazionale, affinché apporti il suo dinamismo all’edificazione sociale e affinché le religioni non tendano a rifugiarsi in un settarismo che potrebbe rappresentare un pericolo per lo Stato stesso. La società deve poter ammettere che le persone, nel rispetto altrui e delle leggi della Repubblica, possano manifestare la loro appartenenza religiosa. ...» (GIOVANNI PAOLO II, *Lettera a Monsignor Jean-Pierre Ricard, vescovo di Bordeaux, Presidente della Conferenza dei vescovi di Francia ed a tutti i vescovi di Francia nel centenario della Legge sulla separazione tra lo Stato e le Chiese*, 11 febbraio 2005, §§ 3 e 6).

³⁹ Così L. TROCCOLI, *La libertà religiosa tra persona e Stato*, in R. COPPOLA – L. TROCCOLI (a cura di), *Minoranze, laicità, fattore religioso*, Bari, 1997, 167. Nello stesso senso, P. CAVANA, *La questione del Crocifisso in Italia*, in www.olir.it, 2004, *passim*; G. DALLA TORRE, *Europa, Quale laicità?*, Cinsello Balsamo, 2003, *passim*.

stato notato, non sono in sé dei diritti (né della persona né dello Stato), ma principi che caratterizzano l'atteggiamento statale nei confronti delle opzioni religiose dei cittadini ⁴⁰, e che favoriscono, com'ebbe a dire la Corte costituzionale nel 1989, le «concrete istanze della coscienza civile e religiosa» dei medesimi ⁴¹. Insomma, la laicità, *positivamente* intesa, «se actúa cuando existe el sereno y pacífico reconocimiento por parte del Estado de la decisiva y peculiar aportación social que supone el completo de valores espirituales, éticos y culturales que genera el factor religioso en orden al bien común de la sociedad» ⁴².

Con la conseguenza che «in un contesto pluriconfessionale e di tutela della libertà religiosa, la logica stretta della neutralità dello spazio pubblico risulta più discriminante della presenza di un simbolo religioso collettivo, ... poiché ... ponendo formalmente tutti sullo stesso piano, lede in realtà la libertà di tutti i credenti Chi ne chiedesse la rimozione invocando la neutralità religiosa dello spazio pubblico, coerentemente dovrebbe rinunciare a manifestare le proprie convinzioni, chiedendo implicitamente agli altri di fare altrettanto. Perché se il diritto di libertà religiosa è indivisibile, lo è anche nel suo duplice aspetto di diritto individuale e collettivo» ⁴³.

D'altronde proprio su questa linea, Lucio Lombardo Radice, ateo e comunista, non rinunciando alle proprie convinzioni, nella sua prefazione al libro dello scrittore cattolico Vittorio Messori, nell'edizione del 1976, *Ipotesi su Gesù*, vedeva nel Crocifisso un senso pure il "laico", in quanto espressione di un umanesimo autentico, prevalente sui formalismi religiosi.

Ed ancora un'altra scrittrice "laica", Natalia Ginzburg, nel 1988, sul giornale *L'Unità*, pubblicò un articolo di grande intensità e spessore etico. Era pure quella una delle tante occasioni di polemica, che ancora oggi si ripresentano, riguardo la presenza del Crocifisso nei luoghi pubblici.

Come ricorda un Autore moderno (J. MARTIN DE AGAR, *op. cit.*, 206, nt. 19), un insigne maestro del diritto ecclesiastico italiano osservava con realismo che il vero principio di parità e giustizia non consiste nel riservare a tutti lo stesso trattamento, bensì a ciascuno il suo, perché «trattare, come già diceva il vecchio Ahrens, in modo uguale rapporti giuridici disuguali è altrettanto ingiusto quanto il trattare in modo disuguale rapporti giuridici uguali» (F. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione fra Stato e Chiesa*, in *Scritti giuridici dedicati a G. Chiorini*, Torino 1915, 272. Cfr. anche S. COTTA, *Né giudeo né Greco, ovvero della possibilità della uguaglianza*, in *Riv. inter. fil. dir.*, 1976, 331 ss.).

⁴⁰ J. MARTIN DE AGAR, *op. cit.*, 208.

⁴¹ Corte cost. 12 aprile 1989 n. 203, in *Dir. eccl.* 1989, II, 293 ss.

Spiega un'Atrice, sebbene con riferimento al riconoscimento della festività del Santo Patrono, che «l'intento che ha mosso il legislatore italiano nell'individuazione di un valore anche civico di tale ricorrenza è quello di garantire una tutela effettiva alle esigenze etico-religiose del fedele» (C. VENTRELLA MANCINI, *op. cit.*, 2158). E potremmo aggiungere, *mutatis mutandis*, dal nostro angolo visuale, in generale, dei cittadini, a prescindere dalla fede professata da ognuno, accordandosi rilievo anche «agli usi e ai costumi localmente consolidatisi in un Paese in cui ancora forte e radicata è la tradizione cattolica popolare» (*Ibidem*, 2164).

⁴² P. J. VILADRICH - J. FERRER ORTIZ, *Los principios informadores del derecho eclesiástico español*, in J. FERRER ORTIZ (a cura di), *op. cit.*, 165 ss., partic. 201. Cfr. anche R. NAVARRO-VALLS, *Volver*, cit., 161.

⁴³ P. CAVANA, *La questione*, cit., 15.

Si riportano soltanto poche righe, che consentono di comprendere, di là di quanto significhi la Croce per i cristiani, come essa sia un segno alto ed elevato per tutti: «... È là [il Crocefisso, ndr], muto e silenzioso. C'è stato sempre. È il segno del dolore umano, della solitudine, della morte. Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro destino. Il Crocefisso fa parte della storia del mondo»⁴⁴.

Per concludere, infine, non si può far a meno di ripetere le parole del Card. Giacomo Biffi, arcivescovo emerito di Bologna, pronunciate nel settembre 2000, e che suonano come un monito per tutti, e sulle quali ciascuno dovrebbe riflettere espressione più alta della nostra civiltà, nel particolare contesto nel quale viviamo: «I “laici”, osteggiando in tutti i modi la Chiesa, non si accorgono di combattere l'ispiratrice più forte e la difesa più valida della civiltà occidentale e dei suoi valori di razionalità e di libertà: potrebbero accorgersene troppo tardi. I “cattolici”, lasciando sbiadire in se stessi la consapevolezza della verità posseduta e sostituendo all'ansia apostolica il puro e semplice dialogo a ogni costo, inconsciamente preparano (umanamente parlando) la propria estinzione. La speranza è che la gravità della situazione possa ad un certo momento portare a un efficace risveglio sia della ragione sia dell'antica fede»⁴⁵.

⁴⁴ N. GINZBURG, *Non togliete quel crocefisso: è il segno del dolore umano*, in *L'Unità*, 25 marzo 1988, ripubblicato in *Il Giornale dell'Umbria*, 28 ottobre 2003.

Nella rubrica “*Il Mattutino*” del quotidiano *Avvenire* del 28 novembre 2004, Mons. G. RAVASI, in un trafiletto intitolato *Il segno della Croce*, ricorda come «la croce può parlare a tutti, cristiani e agnostici», sebbene, ovviamente assuma un significato del tutto particolare per il cristiano che lo deve accompagnare, come suggeriva S. Cirillo, vescovo di Alessandria d'Egitto, nella sua IV *Catechesi Battesimale*, in tutto lo svolgersi della vita nei suoi istanti capitali, nei suoi atti quotidiani, testimoniandone la fede. S. Giovanni Crisostomo nella sua *Catechesi per i neofiti* ammoniva: «Sègnati la fronte, la bocca e il cuore. Mettiti al sicuro sotto questo scudo giorno e notte e nessun male ti coglierà».

⁴⁵ Card. G. BIFFI, *Intervento al seminario della fondazione Migrantes*, ripreso poi anche nella *Nota Pastorale*, La città di S. Petronio nel terzo millennio.

Taluno, per la verità, rileva che le religioni entrerebbero in conflitto tra loro, divenendo fattori di divisione e scontro, laddove queste diventassero fattori di conflitto sociale, in quanto le si identificherebbe «con le politiche d'identità» (P. STEFANI, *op. cit.*, 853).

Trattasi di un'argomentazione non condivisibile, dal momento che pare sottintendere, in ultima analisi, quell'alleanza tra relativismo etico e democrazia, che perviene, nella sostanza, a considerare la «missione del vero» come «fondamentalismo» e che «affievolisce le nostre difese culturali e ci prepara o rende inclini alla resa. Perché ci fa credere che non c'è niente per cui valga combattere e rischiare. Perché non ci dà argomenti o ce ne dà di sbagliati persino quando altri volesse toglierci il Crocefisso dalle scuole. O perché, mentre vuol farci credere di essere alla base dello Stato laico, liberale e democratico, alla fine, messo alle strette, si converte in quel dogmatismo laicista di Stato che vieta alle ragazze di fede islamica di indossare lo *hijab* a scuola» (M. PERA, *op. loc. cit.*, in *Il Foglio*, 14 maggio 2004, I, ed anche in M. PERA – J. RATZINGER, *op. cit.*, partic. 36-37).

Altra opinione suggerisce una netta distinzione tra analisi storico-sociologica ed analisi giuridica circa l'esposizione del Crocefisso, osservando che, pur ammettendosi l'indubbia influenza dei valori cristiani sulla società civile, altro sarebbe «ritenere che siffatta influenza finisca con l'aver un risvolto giuridico, sì da svalutare le nostre disposizioni costituzionali che, ..., delinano uno Stato non confessionista e laico» (M. MANCO, *op. cit.*, 51-52). Tale convincimento in sostanza pare ammettere (ed anzi auspicare) una separazione tra mondo sociale e diritto. In realtà è ben nota la profonda interiezione tra le due sfere, essendo l'una necessariamente aperta all'altra: il diritto (giurisprudenziale e legislativo), in effetti, esprime una morale, un'etica, ed in ultima analisi dei valori che non discendono dall'Alto, come fossero una sorta di *deus ex machina*, bensì provengono giusto dal contesto socio-culturale nel quale sono nati e si formano e che il diritto dota del crisma di precettività ed obbliga-

torietà. Già i Romani si domandavano *Qui mores sine legibus? Quae leges sine moribus?* Il mondo del diritto, in altre parole, vive e risente del sostrato culturale, morale, ideologico e sociale, non essendo a questo impermeabile. Così il giudice non è meramente la *bouche de la loi*, come desiderava Napoleone, ma esprime inevitabilmente, nelle sue pronunce, dei valori ed una cultura, che è essenzialmente quella dalla quale proviene. Già un insigne processualista affermava, riprendendo le parole di Anatole France, che quel giudice «sapiente, incorrotto ed incorruttibile» [e noi potremmo aggiungere, terzo, imparziale ed a-sociale] lo aveva conosciuto sì ... ma soltanto «dipinto» (S. SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, 30).
